

Gas Servizio di misura

Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2011

▶ **Decisione del reclamo presentato da GOLDENERGY S.r.l. nei confronti di NUCERIA DISTRIBUZIONE GAS S.r.l.**

[Deliberazione 1 ottobre 2019, 400/2019/E/gas](#)

Gas - deliberazione 117/2015/R/gas - richiesta al gestore di rettifica della lettura di *switch in* per risposta a reclamo di cliente finale - articolo 51, comma 5, della dell'Allegato A alla deliberazione 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (Parte I- RQDG) - obbligo di mettere a disposizione del venditore dati tecnici completi e pertinenti rispetto alla richiesta - obbligo di mettere a disposizione del venditore lettura di rettifica riferita alla data di sostituzione, non solo lettura di verifica - sussiste. La deliberazione 117/2015/R/gas prevede la possibilità per l'utente della distribuzione - cui il cliente finale presenti un reclamo scritto o una richiesta scritta di rettifica di fatturazione in relazione alla lettura di *switching* - di esigere sempre dall'impresa di distribuzione la messa a disposizione e la ulteriore verifica dei dati tecnici necessari alla valutazione del reclamo stesso ai sensi del TIQV. L'articolo 51, comma 5, della RQDG prevede, inoltre, che i dati tecnici messi a disposizione dal distributore siano completi e pertinenti rispetto alla richiesta del venditore. Pertanto, qualora l'utente della distribuzione chieda all'impresa distributrice la rettifica della lettura di *switching* per rispondere ad un reclamo scritto ricevuto dal cliente finale in relazione alla lettura di *switching* precedentemente comunicata, l'impresa distributrice deve mettere a disposizione tutti i dati tecnici richiesti e quindi anche la lettura di rettifica riferita alla data di sostituzione (*switching*), non essendo sufficiente mettere a disposizione la sola lettura di verifica.

▶ **Decisione del reclamo presentato da SORGENIA S.p.a. nei confronti della SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS p.a. - ITALGAS**

[Deliberazione 9 marzo 2017, 121/2017/E/gas](#)

Gas - distribuzione - articolo 15, comma 3, deliberazione ARG/gas 64/09 (TIVG) - obbligo di trasmissione dati in formato *xml*.

Considerato che con l'espressione "regolazione in materia di standard di comunicazione", contenuta nell'articolo 15, comma 3, del TIVG, si fa riferimento all'insieme degli atti di regolazione adottati in materia a partire dalla deliberazione 249/06 e che tali atti, laddove rinviano alla "regolazione in materia di standard di comunicazione", prevedono l'invio dei dati di misura tramite il vettore *xml* (*Extensible Markup Language*), le imprese di distribuzione, in forza della vigente regolazione, debbono essere dotate di un sistema adeguato di trasmissione dei dati in formato *xml*.